

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 25, comma 4° Reg. Organizzazione Servizi e uffici)

N° _____ (del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il Sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

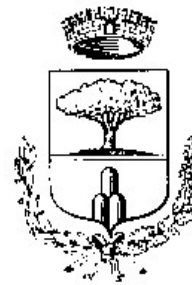
ATTESTA

che copia della presente determinazione è affissa da oggi all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 25/11/2025 al 10/12/2025

Dalla residenza comunale, li 25/11/2025

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Emanuela Ravizza)

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.



COMUNE di TEMU' PROVINCIA DI BRESCIA

N. 61 del Registro del Servizio

☒ **ORIGINALE**
☐ **COPIA**

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: CONCESSIONE DI UN'ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI AD UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO IL SERVIZIO MANUTENTIVO.

L'anno 2025 il giorno 21 del mese di ottobre

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 07 del 22.03.2019

VISTO il regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 03.09.2008;

VISTO il Regolamento Comunale sui controlli interni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito nella L. 7.12.2012 n. 231, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22.03.2013;

RICHIAMATA la Deliberazione Consiliare n. 46 del 28.12.2019 con la quale è stata approvata la convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni fondamentali;

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda n. 90 del 15/01/2025 con il quale si nomina Responsabile del Servizio Amministrativo e affari generali dell'Unione e dei Comuni di Ponte di Legno e Temù il Segretario comunale dott. Fabio Gregorini;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30.12.2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2025-2027 e la deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 09.01.2025 di approvazione del piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi definitivo;

DATO ATTO che un dipendente a tempo indeterminato, in servizio presso il Servizio manutentivo, ha chiesto con nota in data 21/10/2025, acquisita al prot. gen. al n. 6086, di poter usufruire di un'aspettativa senza assegni, per 6 mesi, per motivi personali ai sensi dell'art. 11 del CCNL 14/09/2000 e

contestualmente ha chiesto l'autorizzazione allo svolgimento di altra attività lavorativa ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 11 del CCNL delle Funzioni locali del 14/09/2000, richiamato nell'istanza del dipendente, in base al quale “1. *Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio da fruirsì al massimo in due periodi.*

2. I periodi di aspettativa di cui al comma 1 non vengono presi in considerazione ai fini della disciplina contrattuale per il calcolo del periodo di comparto del dipendente.

3. La presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o, sulla base di queste, da altre previsioni contrattuali”.

ESAMINATA l'istanza inoltrata dal dipendente nonché le motivazioni dallo stesso fornite a supporto della richiesta, alla luce anche delle previsioni dell'art. 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in quanto il dipendente chiede l'autorizzazione allo svolgimento di altra attività lavorativa, si ritiene possibile concedere l'aspettativa senza assegni consentita dall'art. medesimo per “... lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati ...”.

CONSIDERATO che la richiesta è stata vagliata dal Responsabile dell'ufficio manutenzioni e dal Sindaco che formulavano l'assenza di ostatività alla concessione dell'aspettativa richiesta dal dipendente dichiarando l'insussistenza di elementi di rischio di un eventuale conflitto di interessi, e nemmeno riscontravano esigenze organizzative tali da valutare l'adozione di un motivato diniego.

ATTESO che le disposizioni generali in materia di incompatibilità contenute nel D.P.R. 3/1957, testo unico degli impiegati civili dello Stato, è stato mantenuto come principio cardine ma, nell'ambito della sopravvenuta e più articolata disciplina dell'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, sono stati apportati alcuni temperamenti che prevedono deroghe all'art. 60; tra queste è fatta salva "... la deroga prevista dall'art. 23 bis del presente decreto ...". Tale norma disciplina la concessione dell'aspettativa non retribuita per il periodo corrispondente alla durata del nuovo rapporto che si va ad instaurare, rimuovendo temporaneamente il limite posto dal divieto di cumulo di impieghi pubblici, o pubblici e privati.

CONSIDERATO che:

- il dipendente in questione ha da tempo manifestato condizioni di malessere e inadattabilità al contesto lavorativo, tanto da aver presentato e successivamente ritirato le proprie dimissioni in più circostanze;
- la concessione di un'aspettativa non retribuita potrebbe costituire occasione per il dipendente di valutare con maggiore ponderazione e tranquillità le problematiche connesse al rapporto di lavoro;
- in un'ottica di valorizzazione delle competenze professionali dei dipendenti pubblici conseguente allo svolgimento di attività diverse, che la richiesta del dipendente possa rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 23 bis del D.Lgs 165/2001, stante l'obiettivo della norma di favorire lo "scambio di esperienze" tra pubblico e privato;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. b) del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi competete al Segretario comunale “ogni altro atto di gestione e amministrazione del personale che non sia attribuito al Sindaco o ai responsabili di area o di servizio”;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **di concedere**, per le motivazioni in premessa illustrate, un'aspettativa senza assegni, al dipendente P.F. del Servizio manutentivo, come da richiesta dallo stesso presentata in data 21/10/2025 prot. n. 6086, a decorrere dal 1° novembre 2025 e fino al 30 aprile 2026;
3. **di autorizzare** il medesimo allo svolgimento, durante il periodo di aspettativa, altra attività lavorativa purché non in conflitto di interessi con il Comune;
4. **di demandare** all'ufficio ragioneria e personale il compito di espletare ogni altro adempimento conseguente al presente atto;
5. **di disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio on line per 15 giorni ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

infine per il controllo di cui all'art.147-bis del D.Lgs 267/2000, come introdotto dal D.L 10 ottobre 2012 n. 174,

ATTESTA

la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa.

Copia della presente viene trasmessa al Servizio finanziario ai sensi dell'art. 183 – comma 8 del T.U.E.L, approvato con D.L. 18.08.2000 n.267 e al Sindaco.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Fabio Gregorini)